

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	151,35
0712 90 19	16,55	151,35
1001 10 10	73,91	221,34 (*) (*)
1001 10 90	73,91	221,34 (*) (*)
1001 90 91	11,45	178,27
1001 90 99	11,45	178,27
1002 00 00	51,75	137,34 (*)
1003 00 10	45,43	162,18
1003 00 90	45,43	162,18
1004 00 10	101,89	133,56
1004 00 90	101,89	133,56
1005 10 90	16,55	151,35 (*) (*)
1005 90 00	16,55	151,35 (*) (*)
1007 00 90	40,05	164,63 (*)
1008 10 00	45,43	96,99
1008 20 00	45,43	147,97 (*)
1008 30 00	45,43	58,08 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	45,43	58,08
1101 00 00	31,23	264,78
1102 10 00	87,65	207,48
1103 11 10	128,41	355,98
1103 11 90	31,32	283,55

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.